

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2144)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1975

Norme per la moralizzazione della vita pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Esattamente si afferma che la gravissima crisi economica che il Paese attraversa è intimamente legata a quella politica: ma l'origine di entrambe è indubbiamente di natura morale.

Se si riuscisse, non si dice a risolvere, ma ad avviare a soluzione la crisi morale, si sarebbe fatto, dunque, un buon passo innanzi per poter superare sia la crisi politica che la crisi economica. E Dio solo sa quanto bisogno ha il Paese di compiere questo passo per alimentare speranze non più vaghe nella ripresa della crescita e del progresso nazionale.

Crisi morale vuol dire depauperamento, isterilimento, perdita di credibilità in quei principi e valori essenziali che costituiscono le fondamenta di ogni vivere civile ed il cui contenuto i giuristi romani avevano mirabilmente così sintetizzato: *honeste vivere, neminem ledere; suum cuique tribuere*. Ossia: onestà di comportamento nella vita dei singoli ed in quella associata; astensione dalle

offese reciproche; equa ripartizione dei pesi e dei vantaggi tra tutti i cittadini.

Quasi dovunque questi valori e principi hanno subito un grave deterioramento: norme di condotta che pochi decenni, pochi anni addietro sembrava impensabile potessero essere violate senza che si scatenasse immediatamente una violenta reazione, sono oggi sempre più spesso disattese e non di rado ridicolizzate. Non v'è bisogno di fare esempi: basta la quotidiana lettura dei giornali.

Si tratta, è vero, di un fenomeno generale, di un fenomeno che investe tutto il mondo civile; esso, però, da noi ha assunto proporzioni macroscopiche.

Il disinteresse per la cosa pubblica; la sfiducia dei cittadini verso lo Stato e dello Stato verso i cittadini; lo sfrenato egoismo dei singoli a danno della comunità, piccola o grande che sia; la supremazia, ormai consolidata, dei beni materiali su quelli morali e culturali, sono tutte quante caratteristiche della vita italiana nell'attuale fase storica e

che sostanziano una situazione in cui si moltiplicano i crimini comuni e politici, le frodi colossali a danno del medio e piccolo risparmiatore, l'inquinamento generale della vita pubblica in ogni suo aspetto dalla pubblica amministrazione, alla scuola, alla sanità, alla giustizia.

È sul piano morale dunque che bisogna agire in primo luogo per poter adeguatamente combattere la crisi politica e la crisi economica.

Non è che di tutto questo non ci si sia resi conto da tempo a livello politico e parlamentare: non mancano, infatti, isolate iniziative assunte da vari partiti. Però l'unico che, oltre a ripetute denunce nelle sedi opportune, ha promosso concrete ed organiche proposte sul piano legislativo per moralizzare la vita pubblica, è stato il Partito liberale.

Purtroppo per ragioni varie, riconducibili al generale disinteresse per la introduzione di un serio costume di vita nella società italiana o alla preordinata volontà di opporvisi perchè il perpetuarsi del disordine favorisce talune forze politiche, le anzidette proposte non hanno sortito alcun effetto e continuano a giacere negli archivi del Parlamento, sempre più coprendosi di polvere.

Ora, però, le condizioni della nostra vita pubblica sono divenute così precarie e drammatiche da non consentire ulteriori indugi all'azione diretta a modificarle radicalmente: da qui la presentazione della proposta di iniziativa popolare che vuole avere sia il valore della protesta ed anzi della indignazione popolare di fronte all'indifferenza del Governo e dello stesso Parlamento, sia il valore di un manifesto politico che assolva le funzioni di generalizzare la denuncia di tale situazione e di invitare il maggior numero possibile di italiani ad unirsi per apprestare adeguati rimedi.

I proponenti non possono mancare di sottolineare il fatto che una democrazia può salvarsi solo se è capace di riconoscere i suoi difetti ed i suoi errori e di adottare tempestivi anche se drastici interventi per porvi riparo, com'è avvenuto in America per il caso Watergate. Questo caso ha dimostrato che anche nei paesi di più antica tradizione democratica, com'è appunto l'America, pos-

sono sorgere e fruttificare le male piante della corruzione e del cattivo governo, ma ha dimostrato anche che, con una buona dose di coraggio, se non tutte, alcune di esse possono essere estirpate.

Da noi il susseguirsi degli scandali — sui quali dopo il gran chiasso iniziale si è costantemente distesa una cortina di silenzio — pensiamo al SIFAR, all'INGIC, alle intercettazioni telefoniche, all'ANAS, eccetera — non solo ha prodotto una pericolosa assuefazione al malcostume politico, ma ha diffuso il convincimento che in Italia le leggi possono essere disinvoltamente violate purchè i violatori appartengano a determinate categorie di cittadini o a queste siano legate da più o meno confessabili interessi.

La presente proposta di iniziativa popolare, ricollegandosi a quelle specifiche presentate, come si è detto, dal Partito liberale, si articola in quattro parti concernenti rispettivamente: l'immunità parlamentare; il difensore civico; il controllo parlamentare sul cosiddetto sottogoverno; l'anagrafe patrimoniale.

Immunità parlamentare (Tit. I, art. 1)

È noto che l'istituto dell'immunità parlamentare è storicamente sorto per evitare che i rappresentanti del popolo potessero essere tratti in giudizio per fatti ad essi addebitati come reati, ma che in effetti erano un pretesto o per allontanarli dal Parlamento o per coartarne la volontà. Costituiva, insomma, una garanzia di indipendenza delle Camere da interferenze di altri poteri, in primo luogo di quello giudiziario, e non un privilegio dei singoli eletti.

Purtroppo l'istituto ha subito da noi un progressivo deterioramento come dimostra eloquentemente il fatto che, secondo un'indagine attendibile, in questi trent'anni di vita democratica nel nostro Paese quasi tutte le autorizzazioni a procedere si riferiscono a reati (ne sono state calcolate ben 94 categorie) che nulla hanno a che fare con i motivi che sono all'origine storica dell'istituto stesso, perchè vanno dalla violenza all'emissione di assegni a vuoto, all'oltraggio a pubblico ufficiale, al peculato, all'omicidio, e così via.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la nuova disciplina qui proposta, questo istituto si allinea agli analoghi previsti dalle leggi costituzionali dei molti Paesi che lo hanno giustamente considerato quale strumento di salvaguardia dell'indipendenza della funzione parlamentare e non come un privilegio accordato ai parlamentari.

Essa prevede, in sostanza, che nessuna autorizzazione sia più necessaria per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento a meno che, per motivi di opportunità politica generale, che però debbono essere di certa e rilevante consistenza, il Parlamento stesso non deliberi la sospensione del procedimento. Resta fermo che i membri del Parlamento non possano essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni; inoltre, senza l'autorizzazione della Camera, alla quale appartiene, nessun membro può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale salvo casi espressamente elencati.

Difensore civico (Tit. II, artt. 2, 3 e 4)

Si tratta di un vecchio, anzi vecchissimo istituto risalente al diritto romano — *defensor civitatis* — del IV secolo dopo Cristo. Nella sua forma moderna è stato accolto dalle leggi dei Paesi tra i più avanzati socialmente, come Finlandia, Danimarca, Norvegia, Inghilterra, Nuova Zelanda, Giappone, Canada, Australia, Svezia. In quest'ultimo Paese fu adottato sin dal 1809 e prese il nome di *Ombudsman* termine arcaico che significa « incaricato » e che ha avuto grande diffusione. Chi è in sostanza il difensore civico? È colui che difende il cittadino contro la prepotenza, la pigrizia, la inettitudine dei pubblici poteri.

Oggi il cittadino può essere leso in fondamentali interessi e nella sua partecipazione alla vita sociale non solo da un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, ma anche, e forse in maggior misura, dalle disfunzioni, dalle lentezze, dalla insufficienza dei rappresentanti di questa. Secondo la presente proposta il Difensore civico, che deve essere fornito di particolari doti culturali e morali, è scelto dal Presiden-

te della Repubblica tra sedici cittadini indicati dal Parlamento, che siano in possesso degli anzidetti requisiti.

La sua funzione è soprattutto di ordine morale: di monito nei confronti dei pubblici uffici; propulsiva nei confronti dei parlamentari; tutoria nei confronti dei cittadini ai quali la sua sola presenza dovrebbe assicurare fiducia e tranquillità, consentendo il recupero di quella credibilità sulla condotta degli enti pubblici che purtroppo oggi risulta gravemente compromessa. Egli non può essere membro del Parlamento nè svolgere alcuna altra funzione pubblica o privata; la sede dei suoi uffici è presso la Presidenza della Repubblica.

Per iniziativa del Partito liberale il Difensore civico è stato introdotto in alcuni statuti regionali (Lazio, Liguria e Toscana), in alcune regioni se ne è prevista con legge la istituzione (Liguria e Toscana), e in molte altre sono state assunte iniziative legislative per una prossima istituzione.

Controllo del sottogoverno (Tit. III, artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11)

Le recenti cronache parlamentari hanno informato, che, in occasione delle votazioni finali sul disegno di legge riguardante il riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici, i democristiani, contrastati anche dai loro alleati del centro-sinistra, socialisti e repubblicani, si sono opposti ad una seria riduzione degli enti pubblici, che, secondo un'inchiesta condotta dal CIRIEC (Centro italiano ricerche ed informazioni sulla economia) sono all'incirca 60.000.

Non solo i liberali, ma anche altri partiti di democrazia laica insistono, da tempo, perchè il numero degli enti pubblici cosiddetti di sottogoverno, sia drasticamente ridotto. Purtroppo le loro prese di posizione non hanno dato alcun risultato: di qui l'iniziativa, contenuta anche in questa proposta, di sottrarre le nomine ai posti direttivi in tali enti (posti talvolta ancora più appetiti di quelli di governo per essere sottratti ad ogni sorta di sindacato o di controllo) alla discre-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionalità del Governo (e quindi dei partiti in esso rappresentati) sottoponendole al preventivo parere di una apposita commissione parlamentare.

Ovviamente tale parere non è vincolante: ma non vi è chi non veda come il solo fatto di dovere in ogni caso sottoporre le nomine al sindacato del Parlamento costituisca uno stimolo a procedere con la maggior correttezza ed ocularità. Nella proposta si prevede, altresì che gli organi di amministrazione degli enti siano snelliti nella loro compagine e che tanto in essi quanto in quelli di controllo e di vigilanza si eviti il fenomeno dei cosiddetti « controllori controllati » sancendo, in particolare, il divieto ai funzionari dei Dicasteri vigilanti di far parte degli organi di amministrazione.

Anagrafe patrimoniale dei membri del Parlamento e dei membri dei Consigli regionali, provinciali e dei comuni capoluoghi di provincia (Tit. IV, art. 12)

Troppo si è detto e scritto sugli illeciti arricchimenti dei membri degli organi suindicati. Anche se le accuse fossero infondate non verrebbe meno l'esigenza di consentire ai cittadini tutti di conoscere la situazione patrimoniale dei loro rappresentanti e di

quanti con essi stabilmente convivano, secondo la certificazione anagrafica, all'atto dell'assunzione dell'incarico ed a quello della cessazione.

L'anagrafe patrimoniale serve per così dire a « fotografare » la situazione patrimoniale dei senatori, deputati, consiglieri regionali, provinciali, eccetera; una commissione speciale istituita in seno agli organi in questione può accertare in qualsiasi momento la veridicità dei fatti e qualsiasi notizia relativa allo stato patrimoniale ed ai redditi denunciati dagli interessati. Le eventuali decisioni adottate dalla commissione sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* in modo da dare ad esse la massima diffusione.

Si confida che la presente proposta di legge venga esaminata dal Parlamento con urgenza assoluta, in quanto, se, come è da augurarsi, fosse prontamente approvata, costituirebbe l'indispensabile presupposto per dare inizio al processo di moralizzazione della vita pubblica che è il solo mezzo capace di permetterci di superare la gravissima crisi che stiamo attraversando e di riprendere il cammino intrapreso con tanta fede e coraggio all'indomani della guerra e che poi, purtroppo, è stato interrotto proprio per il venir meno di quelle grandi forze morali che ne avevano determinato e sorretto l'avvio.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**TITOLO I****IMMUNITÀ PARLAMENTARE****Art. 1.**

*(Modifiche all'istituto
dell'immunità parlamentare
previsto dall'articolo 68 della Costituzione)*

Il secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« Nessuna autorizzazione è necessaria per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.

La Camera alla quale il parlamentare appartiene può tuttavia deliberare la sospensione del procedimento penale. La deliberazione deve essere motivata e adottata, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'azione penale, a maggioranza assoluta dei componenti la Camera e a voto palese. Qualora prima della scadenza dei sessanta giorni intervenga lo scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, senza che sia stata adottata la deliberazione di sospensione, questa può essere presa dalla nuova Camera entro sessanta giorni dalla sua prima riunione.

Se è stato già instaurato procedimento penale contro persona eletta membro del Parlamento, l'autorità giudiziaria deve dare notizia degli atti del procedimento alla Camera a cui l'imputato appartiene e la Camera può deliberare la sospensione del procedimento nelle forme e nei termini previsti dal comma precedente.

Senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale; salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per

il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o superiore nel massimo a cinque anni, ovvero si debba dare esecuzione a una sentenza irrevocabile di condanna ».

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 2.

(Difensore civico)

Il Difensore civico controlla l'attività della pubblica amministrazione e di ogni altro ente pubblico per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Il Difensore civico, d'ufficio o su richiesta di chiunque, può compiere indagine sull'operato degli organi della pubblica amministrazione civile e militare e degli enti pubblici per casi di irregolarità, negligenze o disfunzioni.

Nello svolgimento della sua attività il Difensore civico ha piena libertà ed indipendenza e gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, purchè compatibili con le sue funzioni e le indagini da espletarsi: le indagini non possono riferirsi a materia militare coperta da segreto, a quella giudiziaria e ad atti avverso i quali è pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Art. 3.

(Attività del Difensore civico)

Il Difensore civico:

a) invia le proprie conclusioni motivate sulle indagini espletate e sui casi esaminati alle Camere, all'autorità il cui operato è stato oggetto della indagine e all'organo competente per il controllo a norma della legislazione vigente;

b) può inviare relazioni all'autorità giudiziaria;

c) invia alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta, accompagnata da

considerazioni e da eventuali suggerimenti, anche ai fini di opportune iniziative legislative;

d) può rendere note le risultanze di indagini svolte, mediante appositi comunicati che la stampa quotidiana, la radio e la televisione devono diffondere nel testo trasmesso.

Art. 4.

(Nomina, requisiti, incompatibilità, durata, dimissioni, decadenza, trattamento economico, sede e composizione dell'ufficio)

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Repubblica e scelto tra sedici cittadini che non siano membri del Parlamento e che abbiano i requisiti per essere eletti senatori, di cui otto proposti dalla Camera dei deputati ed otto dal Senato della Repubblica, in base alle norme previste dai rispettivi regolamenti interni.

Il Difensore civico deve possedere una particolare competenza giuridica e godere di ampio prestigio per cultura e per doti di indipendenza ed obiettività di giudizio.

Il Difensore civico non può attendere ad impieghi pubblici o privati, nè esercitare professioni nè rivestire cariche anche se elettive. Egli dura in carica cinque anni, può dimettersi prima della scadenza del quinquennio e non può essere confermato nell'incarico.

Decade dall'incarico:

a) quando venga a mancare uno dei requisiti indicati nel primo comma ovvero si verifichi alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel terzo comma;

b) quando lo deliberi una delle due Camere del Parlamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti per il venir meno di uno o più requisiti di cui al secondo comma.

Il Difensore civico riceve lo stesso trattamento economico del presidente del Consiglio di Stato; la sua sede è presso gli uffici della Presidenza della Repubblica sul cui bilancio gravano le spese per il suddetto trattamento economico e per la fornitura di tutti

i mezzi — ivi compreso il personale appartenente ai ruoli della magistratura ordinaria e quelli delle Amministrazioni dello Stato — occorrenti per l'espletamento delle funzioni in parola.

TITOLO III

CONTROLLO PARLAMENTARE SULLE NOMINE A CARICHE IN AZIENDE, ISTITUTI O ENTI PUBBLICI EFFETTUATE DALL'ESECUTIVO

Art. 5.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo per le nomine a cariche in aziende, istituti o enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato)

I Ministri ed il Consiglio dei ministri non possono procedere a nomina a cariche in aziende, istituti o enti pubblici, anche se sottoposti solamente alla vigilanza dello Stato, nè fare proposte al riguardo al Presidente della Repubblica, quando la nomina rientra nella sua competenza, senza aver richiesto il parere di una Commissione parlamentare composta di senatori e deputati e istituita a norma dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Le nomine a cariche in enti pubblici locali, rientranti nella competenza di organi periferici della pubblica amministrazione, debbono essere sottoposte al parere della Commissione parlamentare attraverso i Ministri dai quali gli organi periferici dipendono.

Il parere previsto dai commi precedenti dovrà essere richiesto anche nei casi di riconferma in carica di persone nominate secondo la procedura del presente articolo; non deve essere richiesto quando si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile o militare o quando la nomina sia vincolata dalla designazione da parte di particolari organismi di categoria.

Art. 6.

*(Richiesta del parere;
termine entro il quale deve essere dato)*

Il parere previsto dal precedente articolo deve essere richiesto mediante una comunicazione ufficiale contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta ed una biografia della persona proposta con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

Il predetto parere deve essere dato dalla Commissione parlamentare entro trenta giorni dalla data in cui questa ne ha ricevuto richiesta. In caso di mancata risposta, entro il termine predetto, il parere si intende dato in senso favorevole. È nei poteri della Commissione, prima di pronunciarsi, di svolgere tutti gli accertamenti necessari e di dare pubblicità alla proposta governativa.

Art. 7.

(Composizione ed attribuzioni dei Consigli di amministrazione delle aziende ed enti sottoposti a vigilanza ministeriale)

I Consigli di amministrazione degli enti ed aziende sottoposti a vigilanza ministeriale debbono essere composti di non meno di cinque e di non più di nove membri: di questi almeno due, nel caso che il Consiglio sia di cinque membri e quattro nel caso che sia di nove membri, non debbono appartenere all'Amministrazione dello Stato.

Le attribuzioni dei Consigli di amministrazione di cui al comma precedente non possono essere demandate a comitati esecutivi od organi consimili.

Art. 8.

(Composizione dei collegi sindacali)

I collegi sindacali o gli organi consimili di revisione delle aziende e degli enti indicati nell'articolo 7 debbono essere composti di tre o cinque membri dei quali uno nominato

su designazione del Ministro del tesoro, uno su designazione del Ministro titolare del Dicastero cui spetta la vigilanza e l'altro o gli altri su eventuale designazione da parte di amministrazioni dello Stato o di enti particolarmente interessati.

Art. 9.

(Divieto di far parte di Consigli di amministrazione o di collegi sindacali)

Non possono essere chiamati a far parte dei Consigli di amministrazione e, eccettuati i casi previsti dall'articolo precedente, dei collegi sindacali od organi consimili:

1) i funzionari del Dicastero cui compete la vigilanza e i funzionari dei Dicasteri del bilancio, del tesoro e delle finanze;

2) i funzionari dello Stato che comunque assolvano mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza;

3) i membri dei Consigli superiori tenuti ad esprimere parere su provvedimenti dei Consigli di amministrazione.

I magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono far parte dei collegi sindacali od organi consimili.

Art. 10.

(Ispezioni della Corte dei conti)

La Corte dei conti può disporre che un suo magistrato proceda ad ispezioni, periodiche o saltuarie, presso le aziende e gli enti di cui all'articolo 7 ai fini dell'acquisizione di elementi per l'esercizio del controllo ad essa demandato dalle norme vigenti. Il magistrato incaricato di procedere a tali ispezioni può essere assistito da uno o più consulenti nominati dal Presidente della Corte; egli ha diritto di consultare tutti gli atti o documenti concernenti l'attività degli enti ed aziende ed a procedere a tutti gli interrogatori reputati opportuni.

Art. 11.

(Bilanci e conti consuntivi dell'ente)

Gli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo della loro attività finanziaria, secondo le norme uniformi che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi redatti ai sensi del precedente comma sono presentati dal Governo al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dello Stato e sono discussi ed approvati dal Parlamento.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi debbono essere trasmessi, in ogni caso, alla Corte dei conti entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Presidente della Corte dei conti può proporre la decadenza degli amministratori e dei sindaci che non abbiano adempiuto ai precetti previsti nel presente comma o nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo comma.

TITOLO IV

COMMISSIONE SPECIALE ED ANAGRAFE PATRIMONIALE PER I MEMBRI DEL SENATO, DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEI CONSIGLI REGIONALI, DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI CONSIGLI COMUNALI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Art. 12.

*(Commissione speciale
ed anagrafe patrimoniale)*

Presso il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i Consigli regionali, provinciali e comunali capoluoghi di provincia è istituita una Commissione speciale con il compito di provvedere all'impianto ed all'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale

relativa ai componenti degli organi medesimi.

Il Presidente di ciascun organo ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione sulla base delle designazioni dei gruppi politici rispettando il criterio della proporzionalità.

Ogni senatore, deputato, consigliere regionale, provinciale e comunale di comuni capoluoghi di provincia, entro 60 giorni dalla sua elezione, è tenuto a presentare alla rispettiva Commissione una dichiarazione nella quale devono essere rigorosamente indicati lo stato patrimoniale completo, personale e della famiglia quale risulta dalla certificazione anagrafica; i redditi derivanti da terreni e fabbricati anche della moglie; i proventi per l'attività di amministratore, dirigente, revisore, sindaco di società controllate e non controllate dallo Stato nonché per attività professionali, industriali, commerciali, artistiche e di qualsiasi altro genere.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere aggiornata annualmente ove si verificano variazioni reddituarie o patrimoniali; essa deve comunque essere ripresentata dagli interessati 60 giorni prima della data di scadenza del mandato o entro 30 giorni dalla data di scioglimento anticipato dell'organo di appartenenza, con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituaria riferita alle predette date.

La Commissione speciale può accertare in qualsiasi momento la veridicità di fatti e notizie relative allo stato patrimoniale ed ai redditi come sopra denunziati. A tale scopo potrà avvalersi di una sottocommissione.

Le eventuali decisioni adottate dalla predetta Commissione speciale sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ogni cittadino può prendere liberamente visione delle dichiarazioni contenute presso ciascuna anagrafe patrimoniale.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuno degli organi indicati nel primo comma si darà un proprio regolamento.

Nella prima applicazione della presente legge la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo, dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.